

Penale Sent. Sez. 1 Num. 45572 Anno 2015

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 29/09/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza n. 4037/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 11/08/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette/sentite

le conclusioni del PG Dott. *Francesco Falco* che ha
chiesto il annullamento senza rinvio dell'ordinanza
iniqua

Udit i difensor Avv.;

[Large diagonal signature]

[Small signature]

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa l'11 agosto 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo revocava nei confronti di [REDACTED] la misura alternativa della detenzione domiciliare per avere egli ripetutamente violato le relative prescrizioni.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di norma processuale in relazione all'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza e per la trattazione del procedimento durante il periodo di sospensione feriale.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 27 marzo 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. Dagli atti del procedimento, direttamente accessibili anche per questa Corte, stante la natura processuale della questione devoluta alla sua cognizione, emerge che il Caruso, ricevuta in data 11 luglio 2014 notificazione del decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Palermo in pari data, nel contesto del verbale di arresto aveva provveduto a designare quale proprio difensore di fiducia l'avv.to Calogero Vella del foro di Palermo; in seguito il Presidente del Tribunale di sorveglianza, con decreto emesso in data 16 luglio 2014, aveva fissato all'11 agosto 2014 l'udienza in camera di consiglio per deliberare sulla revoca definitiva della misura e contestualmente aveva designato un difensore d'ufficio all'interessato. Nel corso di tale udienza era stato presente l'avvocato Pinti, quale sostituto del difensore d'ufficio e lo stesso non aveva eccepito alcunché in ordine all'omesso avviso al difensore di fiducia, già nominato dal condannato ed aveva rassegnato le conclusioni nel merito.

1.1 L'assunto difensivo, secondo il quale l'omissione della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità assoluta ed insanabile degli atti e del provvedimento conclusivo, va condiviso. In conformità alla recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, rv. 263598), che ha risolto contrasto insorto tra le sezioni semplici, deve ritenersi che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., in tutti i casi in cui la sua presenza sia obbligatoria e l'atto di nomina sia esistente e tempestivo, mentre non rileva in senso

contrario che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 cod. proc. pen., comma quarto. Non è dunque consentito al giudice sovrapporre la propria decisione di incaricare un difensore d'ufficio alla volontà della parte che abbia già scelto a propria discrezione il legale dal quale intende essere rappresentata ed assistita in un momento antecedente la fissazione dell'udienza nell'esercizio di facoltà che gli viene riconosciuta dall'art. 6, c. 3 lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come espressione del più generale diritto di difesa.

1.2 Nel caso di specie la designazione di un patrocinatore d'ufficio deve dunque ritenersi illegittima per il difetto del presupposto legittimante previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., comma 1, costituito dalla mancata nomina di un difensore fiduciario e per la mancata notificazione a quest'ultimo, all'avv.to Calogero Vella, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; pertanto, gli atti e l'ordinanza pronunciata all'esito di tale udienza sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, sanzione pacificamente applicabile anche al procedimento di sorveglianza nei casi di trasgressione di regole processuali stabilite a presidio del diritto di intervento ed assistenza dell'interessato e del suo difensore.

1.3 Tale rilievo assume carattere decisivo ed assorbente l'ulteriore profilo di censura e comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per quanto di competenza.

P. Q. M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015.